

ACCORDO SINDACALE NAZIONALE

Modifica dell'Accordo sindacale nazionale del 20 maggio 2013 istitutivo del "*Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza*" recepito, con modifiche, nel decreto interministeriale n. 78459 del 17 gennaio 2014

Il giorno 16 novembre 2022

tra

ANIA

e

FIRST/CISL, FISAC/CGIL, FNA, UILCA e SNFIA

Premesso che:

- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel riordinare - in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (c.d. Jobs Act) - la normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ha abrogato l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 nei seguenti commi:
 - a) 1, da 4 a 19-ter, da 22 a 45;
 - b) 20, 20-bis e 21;
- il suddetto decreto legislativo, agli articoli 26, 30 e da 32 a 39 contiene una nuova disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali;
- in data 17 aprile 2018 è stato sottoscritto dall'ANIA e dalle Organizzazioni Sindacali di settore First-Cisl, Fisac-Cgil, F.N.A., SNFIA e Uilca il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile al personale dipendente non dirigente delle società di assicurazione assistenza, contratto che in precedenza veniva stipulato dall'AISA - Associazione Italiana Società di Assistenza;
- in data 13 maggio 2019 l'AISA ha cessato l'esercizio delle sue funzioni di rappresentanza delle società di assicurazione assistenza, funzioni da quel momento assunte dall'ANIA;
- la legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, ha apportato alcune modifiche in materia pensionistica relative, in particolare, ai requisiti e alle decorrenze;

- nel corso dell'applicazione del decreto interministeriale del 17 gennaio 2014, n. 78459, sono sorte problematiche interpretative in merito ad alcune norme afferenti alle c.d. prestazioni ordinarie erogabili dal Fondo intersettoriale di solidarietà;
- La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. Legge di Bilancio 2022), all'art. 1, commi 204-214, è nuovamente intervenuta sulla disciplina degli ammortizzatori sociali prevedendo, tra l'altro, l'obbligo di adeguamento - entro il 31 dicembre 2022 - a tali nuove disposizioni da parte dei fondi di solidarietà bilaterali già costituiti alla data di entrata in vigore della suddetta legge;
- sulla base di quanto rappresentato ai precedenti alinea, le Parti ritengono quindi necessario modificare l'Accordo sindacale nazionale del 20 maggio 2013 recepito, con modifiche, nel decreto interministeriale n. 78459/2014, introducendo, nel contempo, nuove prestazioni, anche al fine di agevolare l'esodo dei dipendenti più anziani e di utilizzare più proficuamente le risorse derivanti dal contributo ordinario di finanziamento del Fondo.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

ART. 1

Denominazione del Fondo

1. *Il Fondo Intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza, istituito presso l'INPS con decreto interministeriale n. 78459 del 17 gennaio 2014, assume la nuova denominazione di Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e dalle imprese di assicurazione assistenza.*

ART. 2

Natura giuridica e obblighi di bilancio

1. Il Fondo non ha personalità giuridica, costituisce una gestione dell'INPS e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.
2. Il Fondo ha l'obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di Economia e Finanza e relativa Nota di Aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio.
3. Sulla base del bilancio di previsione di cui al precedente comma, il Comitato amministratore di cui all'articolo 4 ha facoltà di proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione da adottarsi secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 148/2015 e s.m.i..
4. In caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare, ovvero in caso di inadempienza del Comitato amministratore in relazione all'attività di cui al precedente comma 3, l'aliquota contributiva può essere modificata con le modalità di cui all'art. 35, comma 5, del d.lgs. n. 148/2015 e s.m.i..
5. Ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del d.lgs. n. 148/2015 e s.m.i., gli oneri di amministrazione derivanti all'INPS dall'assunzione della gestione, determinati nella misura e secondo i criteri previsti dal regolamento di contabilità del predetto Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta. Per i soli assegni straordinari, gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all'Istituto distintamente.

ART. 3

Finalità e ambito di applicazione del Fondo

1. Il Fondo ha lo scopo di attuare, nei confronti del personale dipendente non dirigente delle imprese di assicurazione, comunque denominate e regolarmente costituite, di assicurazione assistenza, ivi comprese quelle facenti parte di gruppi assicurativi, a prescindere dal numero dei dipendenti, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, eventualmente anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, gli interventi di seguito indicati:

- a) contributo al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell'Unione Europea e con altri eventuali strumenti bilaterali negoziali;
- b) tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione temporanea dell'attività lavorativa, in relazione alle causali e alle durate previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie;
- c) assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l'accesso al primo trattamento pensionistico utile, anticipato o di vecchiaia, nei successivi cinque anni, fermo quanto previsto dal successivo articolo 6;
- d) prestazioni di accompagnamento alla pensione previste dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di contratto di espansione ex art. 41 c. 5-bis del d.lgs. n. 148/2015 e s.m.i..
- e) prestazioni integrative, in termini di importi e/o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro,

ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto all'assegno di integrazione salariale previsto dalla normativa vigente;

f) versamento mensile, in via opzionale, di contributi previdenziali direttamente da parte del datore di lavoro nei confronti dell'Istituto previdenziale, nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni.

2. Il Fondo attua gli interventi di cui al primo comma anche nei confronti del personale dipendente, non dirigente, delle aziende controllate da imprese di cui al primo comma e svolgenti attività e servizi funzionali e/o strumentali e/o connessi con le attività di assicurazione o di riassicurazione o di assicurazione assistenza, a decorrere dal loro inquadramento previdenziale nel medesimo settore di attività della società capogruppo.

3. Il Fondo attua gli interventi di cui al primo comma anche nei confronti del personale dipendente dall'Associazione di categoria delle imprese di cui al primo comma del presente articolo e nei confronti del personale dipendente da Enti di settore.

ART. 4

Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore, nominato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e composto da:

- cinque esperti designati dall'ANIA;
- e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo sindacale nazionale.

Tali componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 37 e 38 del d.lgs. n. 148/2015 e s.m.i..

2. Il Comitato amministratore si compone altresì di due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 del d.lgs. n. 148/2015 e s.m.i.
3. La partecipazione al Comitato è gratuita e non dà diritto, per i componenti dello stesso, ad alcun compenso, indennità o rimborso spese.
4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Comitato.
5. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che per i punti c) e d) dell'articolo 5 del presente accordo sindacale nazionale per i quali occorrerà la maggioranza dei presenti più uno. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.
6. Il Presidente del Comitato è eletto, in base ad un regime di alternanza tra ANIA e organizzazioni sindacali, dal Comitato stesso tra i propri membri e dura in carica: quattro anni e, in ogni caso, non oltre il giorno di insediamento del nuovo Comitato.
7. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni e, in ogni caso, fino al giorno d'insediamento del nuovo Comitato. Nell'ipotesi in cui, durante il mandato, venga a cessare dall'incarico, per qualunque causa, uno o più componenti del Comitato stesso, si provvederà alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al presente articolo. In caso di assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive il Comitato, su proposta del Presidente, può deliberare la decadenza del componente. Fino alla relativa sostituzione il componente decaduto non è computato ai fini di cui al presente articolo.
8. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il Direttore Generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
9. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e gestionale del Fondo, i componenti del Comitato amministratore, in carica alla data di

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di recepimento del presente accordo sindacale nazionale, continueranno a svolgere i rispettivi incarichi fino alla naturale scadenza del loro mandato.

ART. 5

Compiti del Comitato amministratore del Fondo

1. Il Comitato amministratore del Fondo deve:
 - a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
 - b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti, in conformità alle regole di precedenza e turnazione fra le Aziende, di cui all'articolo 10 e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione delle prestazioni previste dal decreto istitutivo del Fondo di solidarietà;
 - c) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti, anche ai fini di cui agli articoli 26, comma 3, e 35, comma 4, del d.lgs. n. 148/2015 e s.m.i., fermo restando quanto previsto dal successivo comma 5 del medesimo art. 35, al fine di assicurare il pareggio di bilancio;
 - d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità, e formulando proposte in merito agli oneri di funzionamento del Fondo medesimo;
 - e) deliberare, previa verifica e monitoraggio costante della sostenibilità del Fondo e nel rispetto dei principi di equilibrio finanziario di cui all'art 35 del d.lgs. n. 148/2015, la sospensione del versamento dei contributi ordinari per periodi non superiori a 12 mesi;

- f) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
- g) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità di cui al successivo articolo 11;
- h) assolvere ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.

ART. 6

Prestazioni

1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'articolo 3, comma 1 e nei confronti dei soggetti aderenti al Fondo:

a) in via ordinaria:

- 1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o europei e con altri eventuali strumenti bilaterali;
- 2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 3 del presente accordo aderenti al Fondo, interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa - anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente - ed al versamento della contribuzione correlata.
- 3) ad erogare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi e/o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero, prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto all'assegno di integrazione salariale previsto dalla normativa vigente;

b) in via straordinaria:

- 1) all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne per un periodo massimo di cinque anni fino

al raggiungimento dei requisiti previsti per l'accesso al primo trattamento pensionistico utile, anticipato o di vecchiaia ivi inclusi gli specifici trattamenti pensionistici per i lavoratori precoci (art. 1, commi 199-205, della l. n. 232/2016) e per i lavoratori disabili almeno all'80% (art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 50371992);

- 2) all'erogazione, su base volontaria, della prestazione di accompagnamento alla pensione prevista dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di contratto di espansione;
- 3) ad assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, con risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e versamento della contribuzione volontaria da parte del datore di lavoro direttamente all'Ente previdenziale competente, con contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di 1 lavoratore di età non superiore a 35 anni compiuti e per un periodo non inferiore a tre anni, ogni 3 lavoratori che abbiano prestato il consenso ai sensi del presente comma.

2. Qualora intervengano modifiche normative e/o disposizioni attuative che innalzino i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, per i soggetti che stiano già fruendo delle prestazioni del Fondo, l'erogazione dell'assegno ed il versamento della contribuzione ad esso correlata verranno prorogati oltre il suddetto limite di sessanta mesi e fino al raggiungimento dei requisiti previsti per l'accesso al primo trattamento pensionistico utile, anticipato o di vecchiaia. Qualora tali modifiche, al contrario, comportassero l'anticipo dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico rispetto alla scadenza originariamente prevista dell'assegno straordinario, l'assegno medesimo e la relativa contribuzione correlata saranno dovuti fino a tale nuova scadenza. In tale occorrenza, qualora i decreti direttoriali del Ministero dell'Economia e delle

finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicati almeno 12 mesi prima della data di ciascun aggiornamento biennale dell'adeguamento alla speranza di vita *ex art.* 12 della legge n. 122/2010, comportassero una minore durata dell'assegno straordinario, sarà onere dell'Ente esodante avvertire con almeno un mese di preavviso dalla fine della durata dell'assegno i lavoratori accompagnati a pensione, in modo da consentire a questi ultimi di presentare per tempo la domanda di accesso a pensione.

2bis. il Fondo di solidarietà può provvedere, alle condizioni previste dall'art. 22, comma 3, del decreto-legge n. 4/2019, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, previo il versamento allo stesso della relativa provvista finanziaria da parte del datore di lavoro, anche al versamento degli oneri correlati a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili, precedenti all'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà. Tale disposizione si applica ai lavoratori che maturano i requisiti per fruire della prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni di riscatto o ricongiunzione, in tal caso ai fini della riduzione della permanenza nel Fondo, ovvero a coloro che raggiungono i requisiti di accesso alla prestazione straordinaria per effetto del riscatto o della ricongiunzione, secondo le modalità specificate dall'Istituto con Circolare n. 105/2019. Le relative risorse provengono, fino a concorrenza, dal conto aziendale giacente nella parte ordinaria del Fondo di solidarietà e costituiscono specifica fonte di finanziamento riservata alle finalità di cui al presente comma.

3. L'assegno straordinario è pari all'importo del trattamento pensionistico INPS (anticipato o di vecchiaia) che gli interessati percepirebbero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione stessa; detto assegno assorbe, nei casi in cui sia dovuto fino a concorrenza, il preavviso o la relativa indennità sostitutiva.

4. Il lavoratore può optare per l'erogazione in unica soluzione. In tale caso, l'assegno straordinario *una tantum* è pari ad un importo corrispondente al 65%

dell'importo di cui al precedente comma 3, attualizzato al tasso ufficiale BCE di riferimento alla data di esercizio dell'opzione, dedotta la contribuzione correlata che, pertanto, non viene versata.

5. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti, si tiene conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.

6. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione correlata di cui al precedente comma 1 lettera a) punto 2 e lettera b), punto 1), dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.

7. Ai fini dell'erogazione dell'assegno straordinario, per un "*periodo massimo di cinque anni fino al raggiungimento dei requisiti previsti per l'accesso al primo trattamento pensionistico utile, anticipato o di vecchiaia*", si intende il periodo massimo di cinque anni fino all'effettiva decorrenza della prima prestazione pensionistica utile, anticipata o di vecchiaia, ivi compresi gli adeguamenti alla speranza di vita e le c.d. finestre tempo per tempo vigenti.

8. La prestazione di integrazione delle indennità riconosciute dalla legge in caso di cessazione dei rapporti di lavoro di cui al precedente comma 1, lettera a), punto 3) del presente articolo, è dovuta in relazione a risoluzioni collettive e/o individuali, anche plurime, per giustificato motivo oggettivo dei rapporti di lavoro e provvede ad assicurare, per tutta la durata di percezione della Naspi, un'integrazione della stessa che assicuri il mantenimento di un trattamento complessivo pari al 90% dell'ultima retribuzione utile ai fini del tfr percepita dal lavoratore interessato al momento della cessazione del rapporto di lavoro. La suddetta prestazione integrativa, che è in ogni caso soggetta alle regole sulla sospensione e decadenza prevista per la Naspi, è finanziata attraverso il contributo ordinario di cui al successivo art. 7, comma 1, lett. a).

ART. 7

Finanziamento

1. Per le prestazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) è dovuto al Fondo:
 - a) un contributo ordinario dello 0,10%, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi ed un terzo;
 - b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), punto 2, nella misura non inferiore all'1,50% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati dalle prestazioni.
2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratore in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo.
3. Per le prestazioni straordinarie di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), è dovuto da parte del datore di lavoro un contributo straordinario, relativo ai soli lavoratori interessati dalla corresponsione dei suddetti trattamenti, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli stessi e della contribuzione correlata.
4. Ai contributi di finanziamento del Fondo si applicano le disposizioni previste dall'art. 33, comma 4, del d.lgs. n. 148/2015, compreso l'articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995.

ART. 8

Accesso alle prestazioni

1. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), punti 1), 2) e 3) e articolo 6, comma 1, lettera b), punto 1), è subordinato all'espletamento, ove previsto, delle procedure legislative e contrattuali di confronto sindacale disciplinate dalla contrattazione collettiva nazionale applicata dalle imprese e dalle società destinatarie del Fondo.
2. L'accesso alle prestazioni di cui al comma precedente è altresì subordinato alla condizione che le procedure sindacali sopra previste si concludano con accordo aziendale che, anche in relazione alle esigenze tecnico produttive ed organizzative aziendali, individui, per i casi di accesso alle prestazioni di cui all'articolo 6 comma 1, lettera a), punti 2) e 3) e lettera b), punto 1), una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali. Qualora non si raggiunga l'accordo aziendale rimane fermo quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale applicata dalle imprese e dalle società rientranti nel campo di applicazione del Fondo.
3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, con l'espletamento delle procedure di cui al comma 1 del presente articolo, per l'accesso alla prestazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), punto 1), si può accedere anche alle prestazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), punti 1), 2) e 3).

ART. 9

Lavoratori destinatari delle prestazioni straordinarie

1. Le prestazioni straordinarie del Fondo sono rivolte ai lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione o riorganizzazione che si trovino nelle condizioni di maturare i requisiti minimi per la fruizione del primo trattamento pensionistico

utile a carico dell'AGO (anticipato o di vecchiaia) entro un periodo massimo di cinque anni, il cui rapporto di lavoro si risolva ai sensi delle seguenti lettere a) o

b). L'accordo aziendale di cui all'articolo 8 dovrà prevedere due fasi:

- a) una prima fase, la cui durata è non superiore a 12 mesi, che preveda la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro;
- b) una seconda fase – qualora al termine della prima fase, non essendo stati raggiunti gli obiettivi individuati dall'accordo aziendale, permangano esuberanti e tensioni occupazionali – che individui regole, modalità, tempi e strumenti effettivamente idonei al raggiungimento degli obiettivi di cui all'accordo sopra indicato. In tale fase si procederà, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, mediante l'applicazione di misure alternative alla risoluzione del rapporto di lavoro che prevedano - anche attraverso percorsi di riconversione e riqualificazione professionale - l'utilizzo dei contratti a tempo parziale, la mobilità interna, i distacchi di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 276/2003 e la possibile assegnazione a mansioni diverse - anche in deroga all'art. 2103 c.c. - ad esclusione delle attività di vendita. Nel caso in cui tali misure si rivelassero, anche parzialmente, non adottabili o non idonee ed efficaci, le Parti si impegnano sin d'ora - nell'ambito delle procedure di legge e contrattuali previste dal CCNL - a individuare con accordo gli esuberanti fra coloro che abbiano raggiunto i requisiti pensionistici (per la pensione di vecchiaia e/o anticipata) e, successivamente, fra coloro che hanno i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo intersettoriale di solidarietà.

ART. 10

Criteri di precedenza e turnazioni per le prestazioni ordinarie

1. L'accesso dei soggetti di cui all'articolo 3 alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), punti 1), 2) e 3), subordinato alla sottoscrizione dell'accordo sindacale di cui all'articolo 8, avviene nel rispetto dei compiti del

Comitato amministratore previsti dall'articolo 5, nonché secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni rispetto ai contributi versati.

2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati agli articoli 6 e 8, sono prese in esame dal Comitato amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette domande, fermi restando i limiti previsti dal successivo articolo 11, comma 6, non possono riguardare interventi di volta in volta superiori ai dodici mesi.

3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), punti 1) e 3), l'intervento è determinato, in misura non superiore all'ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda fino al trimestre immediatamente precedente la data di presentazione della domanda, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a tale titolo.

4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), punto 2), ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), l'intervento è determinato, in misura non superiore a 1,4 volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda fino al trimestre immediatamente precedente la data di presentazione della domanda, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a tale titolo.

5. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario, ai sensi dell'articolo 11, risulti superiore ai limiti individuati ai precedenti commi 3 e 4, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.

6. Le imprese di cui all'articolo 3 ammesse alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), punti 1), 2) e 3), e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamate a provvedere, prima di poter accedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, dell'importo delle prestazioni fruite tramite finanziamenti

ottenuti dagli appositi Fondi nazionali e/o europei, mediante un piano modulato di restituzione.

ART. 11

Prestazioni: criteri e misure

1. Nei casi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) punto 1), il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dall'eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali e/o europei concessi allo stesso titolo.
2. La paga oraria di cui al precedente comma 1 del presente articolo è quella individuata secondo le disposizioni di cui ai CCNL applicati.
3. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), punto 2), il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno di integrazione salariale per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo le causali, le durate e gli importi previsti dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie di cui al capo II e III del decreto legislativo n. 148/2015 e s.m.i..
4. All'assegno di integrazione salariale si applica, in quanto compatibile, la normativa in materia di integrazione salariale di cui al decreto legislativo n. 148/2015 e s.m.i..
5. L'importo dell'assegno di integrazione salariale è pari alla prestazione di integrazione salariale, con il relativo massimale, ridotta di un importo pari ai contributi previsti dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Tale riduzione rimane nella disponibilità del Fondo. Tale importo, sarà integrato in modo da assicurare al lavoratore interessato dalla riduzione/sospensione dell'attività lavorativa un trattamento complessivo pari al 90% dell'ultima

retribuzione utile ai fini del tfr percepita dal lavoratore al momento della sospensione.

6. Le prestazioni ordinarie di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) punto 2), conseguenti a riduzioni dell'orario di lavoro o a sospensioni temporanee dell'attività lavorativa, possono essere erogate per una durata non superiore ai limiti stabiliti dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie.

7. Le prestazioni integrative delle indennità riconosciute dalla legge in caso di cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), punto 3) sono dovute in relazione alle risoluzioni dei rapporti di lavoro all'esito delle procedure previste in caso di risoluzioni collettive e/o individuali, anche plurime, dei rapporti di lavoro per giustificato motivo oggettivo e provvedono ad assicurare, per tutta la durata di percezione della Naspi, un assegno integrativo della stessa che assicuri il mantenimento di un trattamento complessivo pari al 90% dell'ultima retribuzione utile ai fini del tfr percepita dal lavoratore interessato al momento della cessazione del rapporto di lavoro. La suddetta prestazione integrativa è in ogni caso soggetta alle regole sulla sospensione e decadenza prevista per la Naspi.

8. Nei casi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), punto 1), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:

a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:

1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione anticipata;

2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

b) Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, alla somma dei seguenti importi:

- 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
- 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

9. Per i lavoratori destinatari dell'assegno straordinario in forma rateale, la prosecuzione della contribuzione alla previdenza integrativa ed il riconoscimento di forme di copertura assicurativa sanitaria, ove esistente, saranno convenute a livello aziendale.

10. Nei casi di cui al comma 8, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per l'accesso al primo trattamento pensionistico utile, anticipato o di vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.

11. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attività di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), punto 2), e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno al reddito di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), punto 1), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e/o anzianità contributiva richiesti per l'accesso al primo trattamento pensionistico utile, anticipato o di vecchiaia, è versata a carico del Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.

12. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base di quanto previsto dall'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183 e s.m.i..

13. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti vigenti e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.

14. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva.

15. Nei casi in cui l'importo della indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, sempre che abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati, una indennità *una tantum*, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.

16. In mancanza di detta rinuncia il lavoratore decadrà da entrambi i benefici.

ART. 12

Cumulabilità della prestazione straordinaria

1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di altri soggetti operanti nel settore assicurativo e finanziario che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato.

2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1 è sospesa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento dei contributi correlati.

3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio comune richiamato dall'articolo 11 con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.
4. Qualora il cumulo tra redditi da lavoro dipendente e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procederà ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.
5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo determinato in tali casi dall'INPS nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti.
6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti contributivi.
7. È fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, nell'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.
8. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 7, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata.

ART. 13

Contributi sindacali

1. I lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito hanno facoltà di versare i contributi sindacali a favore delle organizzazioni sindacali di appartenenza stipulanti i contratti collettivi vigenti di cui al presente accordo sindacale nazionale in forza di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia del preavviso di cui all'articolo 11.

ART. 14

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 148/2015 e s.m.i..

2. Il presente Accordo sindacale verrà depositato, a cura dell'ANIA, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai fini dell'adozione del decreto interministeriale di cui all'art. 26, commi da 1 a 3, del d.lgs. n. 148/2015. n n 1

ANIA

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

FNA

SNRDA

UILCA